AL MINISTERO DELL’INTERNO

*Dipartimento della P.S.*

*Direzione Centrale delle Risorse Umane*

*Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti*

*Divisione II*

 **R O M A**

OGGETTO:- istanza di riesame pertinente la retrodatazione della nomina alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato *(per la sola decorrenza giuridica)*, acquisita con promozione per meriti straordinari, dal

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (qualifica) della Polizia di Stato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_), matricola n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, attualmente in servizio presso \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* giusta sentenza della Corte Costituzionale nr. 224/2020, emessa a seguito di decisione del 7.10.2020 e depositata in data 27.10.2020.

^ ^ ^

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ della Polizia di Stato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, come in oggetto indicato, con la presente istanza,

**PREMETTENDO IN FATTO**

1. che ha conseguito la qualifica di vice sovrintendente a seguito di promozione per merito straordinario con decorrenza economica e giuridica dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale, come da previsioni ex art. 75 del d.P.R. 24.4.1982 nr. 335, rubricato *«decorrenza delle promozioni per merito straordinario»*;
2. che l’art. 72 del d.P.R. 24.4.1982 nr. 335, rubricato *«promozione per merito straordinario degli assistenti capo e degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti»* afferma che: *«la promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo (..) i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare importanza, dando prova di eccezionale capacità (..) dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore (..)»*;
3. che il combinato disposto degli artt. 72 e 75 del d.P.R. 24.4.1982 nr. 335, sancisce pertanto che la nomina alla qualifica superiore del personale promosso per merito straordinario si perfeziona alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale, momento in cui l’Amministrazione accerta il possesso delle qualità necessarie per bene adempiere alle funzioni della qualifica superiore;
4. che l’**art. 24 quater del d.P.R. 24.4.1982 nr. 335**, che disciplina, invece, l’immis­sione nel ruolo dei sovrintendenti (a domanda e/o per concorso), **subordina il perfezionamento della nomina alla qualifica al superamento di un corso di formazione della durata non superiore a tre mesi** e, al comma 7, prevede l’istituto della retrodatazione giuridica: *«i frequentatori che al termine dei corsi (..) abbiano superato l’esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente (..) con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo (..)»;*
5. che la Corte Costituzionale, con la sentenza di cui in oggetto, ha dichiarato l’illegit­timità costituzionale dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. 24.4.1982 nr. 335 *«Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»*, nella parte in cui non prevede l’allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario, a quella più favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all’esito della selezione o del concorso, successivi alla data del verificarsi dei fatti, attribuita ai sensi dell’art. 24 quater del d.P.R. 24.4.1982 nr. 335.

**CONSIDERATO**

1. che la previsione di cui all’art. 24 quater del d.P.R. 24.4.1982 nr. 335 in combinato disposto con la decorrenza giuridica, per l’effetto ancorata invece, per la promozione per merito straordinario, al primo comma dell’art. 75 del d.P.R. nr. 335 del 1982 e quindi, alla data del verificarsi dei fatti che hanno giustificato l’attribuzione della qualifica, determina un irragionevole effetto distorsivo;
2. **che la Corte Costituzionale ha dedotto l’illegittimità costituzionale dell’art. 75, primo comma, del d.P.R. 24.4.1982 nr. 335, ravvisando la violazione dei principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) - per illegittima disparità di trattamento tra i vice sovrintendenti della Polizia di Stato che sono stati promossi nella qualifica per merito straordinario, e coloro che hanno avuto accesso alla stessa qualifica per concorso o procedura selettiva- e di imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) – poiché l’amministrazione, in ragione del meccanismo** della retrodatazione nell’anzianità giuridica della qualifica limitata ai vice sovrintendenti nominati per concorso, finisce per trattare in modo arbitrariamente diverso situazioni simili, ossia quelle dei vice sovrintendenti che sono stati nominati con decorrenze giuridiche differenti a seconda delle modalità di accesso alla qualifica. Ciò in violazione del principio di imparzialità, che deve connotare l’azione dell’ammini­strazione pubblica;
3. che nelle motivazioni della sentenza in argomento la Corte Costituzionale afferma che: *«(..) tutti i vice sovrintendenti promossi, sia a seguito di concorso (o di altra procedura selettiva interna), sia per merito straordinario, posseggono la medesima qualifica senza che la diversità di accesso alla stessa consenta una differenziazione tale da collocare in una posizione più o meno elevata gli uni rispetto agli altri.* ***Tutti hanno ormai conseguito lo stesso status al completamento della fattispecie di nomina*** *sicché, in linea di massima e in mancanza di specifiche ragioni giustificative, risulta discriminatorio che dopo – all’interno di una stessa qualifica, nell’ambito della quale l’ordine di ruolo è determinato proprio dall’anzianità e dalla sua decorrenza giuridica – vi siano soggetti che possono avere una posizione prevalente o poziore rispetto ad altri in ragione della sola modalità di accesso alla qualifica»;*
4. **che per la Corte Costituzionale è il perfezionamento della nomina alla qualifica di vice sovrintendente quanto deve essere apprezzato, al di là ed a prescindere dalle modalità con cui tale nomina alla superiore qualifica venga conseguita** *(promozione per merito straordinario o procedure concorsuali interne)*.

**C H I E D E**

che in applicazione dei principi fissati dall’anzidetta sentenza della Corte Costituzionale, che ad ogni buon conto alla presente si allega in fotocopia, la decorrenza della qualifica di vice sovrintendente dello scrivente venga riallineata alla data più favorevole riconosciuta al personale che, al momento del verificarsi dei fatti cha hanno dato luogo alla proposta premiale, ha conseguito il perfezionamento della nomina alla medesima qualifica dopo il superamento del corso di formazione.

**P.T.M.**

avanza la presente istanza di riesame affinché codesto Servizio, in autotutela, **riconduca la decorrenza giuridica della nomina di chi scrive alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato alla medesima attribuita ai sensi dell’art. 24 quater del d.P.R. 24.4.1982 nr. 335 al personale che ha superato il primo corso utile di formazione per vice sovrintendenti della Polizia di Stato, terminato successivamente alla data del verificarsi dei fatti che hanno dato luogo alla proposta premiale.**

Si allegano:

1. decreto di nomina alla qualifica di vice sovrintendente;
2. sentenza della Corte Costituzionale nr. 224/2020 del 7.10.2020 (in fotocopia);

Si rimane in attesa di conoscere le determinazioni di codesto Ufficio in relazione a quanto precede.

Con osservanza.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_

 **In fede**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ della Polizia di Stato